

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1295

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **AVERARDI**

Presentata il 28 aprile 1964

Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'entroterra toscano, al confine con i campi opimi della riviera ligure e le aziende-modello ed i poderi delle evolute imprese agricole capitalistiche della restante parte della regione toscana, si estendono i territori della Lunigiana e della Garfagnana compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca. Sono zone fondate prevalentemente su un'economia agricola di consumo circoscritta al mercato locale e priva di articolazioni produttivistiche.

Retta da struttura di tipo precapitalistico, tale economia risente del peso di rapporti antiquati i quali si riflettono su tutto il campo dell'attività produttiva delle due province e sulle loro condizioni sociali, mentre, con grande fatica, si ricercano, per singole coraggiose iniziative imprenditoriali, le basi per uno sviluppo di tipo industriale o di attività terziarie.

Ma il livello di piena occupazione è modesto e dove non sostenga l'assorbimento della pubblica amministrazione o qualche isolata fiorente impresa turistica od alberghiera, la sottoccupazione costituisce il dato quasi generale, mentre la media della disoccupazione permanente oscilla, nelle due province, tra il 7 e il 9 per cento delle unità lavorative.

Vi è qui, in un certo senso, il rovescio della medaglia del fenomeno tipico delle regioni meridionali. Ivi grandi estensioni di terra concentrate in poche mani (ed ora in parte ridimensionate dalla riforma agraria), qui, nell'alta Toscana, netta prevalenza delle proprietà minime, con un frazionamento che lambisce i limiti dell'assurdo: solo nella Lunigiana si contano 30 mila aziende agricole inferiori a due ettari, che si trascinano precariamente.

Questo quadro economico-sociale aderisce perfettamente ai termini dei concetti fondamentali che presiedono alla legislazione eccezionale elaborata per le regioni depresse del Mezzogiorno. Solo misure straordinarie e tempestive potranno consentire il ristabilimento, nelle zone della Lunigiana e della Garfagnana, di omogenee e adeguate condizioni di sviluppo; solo una politica di interventi nella vita economica, con diretti investimenti pubblici e con opportune misure di incentivazione, potrà riscattare i due territori dell'incerta sorte che oggi li travaglia e assicurare anche a quelle zone un ordinato sviluppo industriale, nonché la revisione delle più stantie strutture agrarie.

Da queste esigenze muove la presente proposta di legge, la quale si richiama ad altri precedenti, allorché le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa per il mezzogiorno furono, per corrispondenza a situazioni oggettive analoghe, estese a zone topograficamente estranee alle regioni meridionali, come, fra le altre, alla stessa Toscana per alcune località della provincia di Grosseto e di Livorno.

Oltre a ciò, la nostra iniziativa si conforma all'indirizzo, prevalente fra i pratici ed i tec-

nici della politica amministrativa, nonché delle maggiori correnti del pensiero democratico, per una graduale estensione delle attribuzioni della Cassa per il Mezzogiorno, fino a concentrare in questa istituzione, fra le più originali e feconde del nostro Paese, le funzioni generali di stimolo, controllo ed intervento nel campo della politica di programmazione economica, con particolare riguardo ai settori ed alle zone meno progrediti e più bisognosi di aiuto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa per il mezzogiorno e successive modificazioni a favore dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ed applicabili senza alcuna eccezione anche ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca.

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo sarà determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.